

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Organismo di Mediazione del Foro di Torino

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Costituzione.

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 28 del 04.03.2010 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (d'ora in avanti anche COA), con delibera 21.03.2011, l'Organismo di Mediazione del Foro di Torino (d'ora in avanti anche OdM), Organismo non autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Art. 2- Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa.

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del Consiglio dell'Ordine.

I fondi per il funzionamento dell'Organismo vengono erogati dal Consiglio dell'Ordine, salvo l'utilizzo delle entrate derivanti dall'attività di mediazione.

L'Organismo è comunque dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del COA secondo quanto disposto nel titolo IV del presente Statuto.

L'Organismo, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

Art. 3- Scopo.

L'Organismo ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, mediante procedimenti svolti anche secondo modalità telematiche;
- promuovere e diffondere lo sviluppo delle procedure di mediazione e la cultura della mediazione anche in ambito familiare e penale, di consumo e/o comunque in altri ambiti;

- costituire, ove lo ritenga del caso, un ente di formazione alla mediazione dei conflitti, nominando all'uopo uno o più responsabili scientifici di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.

L'Organismo si impegna a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

L'Organismo garantisce l'onorabilità dei propri soci, degli amministratori, dei responsabili, dei mediatori e dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Organismo si riserva la possibilità di stipulare accordi e/o convenzioni con altri ODM, anche privati, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

L'Organismo si riserva la possibilità di stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con altri enti, organismi e/o istituzioni per le finalità di cui al presente Statuto.

Art. 4- Sede.

L'Organismo svolge le sue funzioni presso la sede del COA nel Palazzo di Giustizia di Torino, nei locali messi a disposizione del COA dal Presidente del Tribunale di Torino, in conformità dell'art. 18 del D.Lgs. n. 28/2010, e nei locali della Fondazione dell'Avvocatura Torinese "Fulvio Croce", siti in Torino, Via Santa Maria 1 (Palazzo Capris di Cigliè).

Il Responsabile dell'Organismo può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luoghi diversi.

TITOLO II - DEGLI ORGANI DELL'ODM

Art. 5- Gli organi.

Sono Organi dell'ODM:

- Il Presidente del COA;
- Il Responsabile;
- Il Consiglio Direttivo.

Art. 6- Il Presidente.

Il Presidente del COA presiede l'Organismo e ne è il legale rappresentante.

Art. 7- Il Responsabile.

Il Responsabile dell'Organismo è nominato dal COA tra gli Avvocati che abbiano comprovata esperienza in materia di mediazione, fino a revoca.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il COA provvede tempestivamente alla nomina di un sostituto.

Il Responsabile svolge il suo incarico a titolo oneroso e i compensi del medesimo sono stabiliti dal COA con apposita delibera.

Se mediatore presso altro Organismo, il Responsabile deve chiedere la sospensione volontaria dall'attività di mediatore per l'intera durata dell'incarico, pena la revoca e la nomina di un sostituto.

Art. 8- Funzioni del Responsabile dell'OdM.

Il Responsabile convoca e coordina le sedute del Consiglio Direttivo dell'OdM, senza diritto di voto, fissando i punti all'ordine del giorno.

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si avvale del personale della Segreteria dipendente del COA, promuovendone la formazione specifica.

Il Responsabile, con l'ausilio ove occorra della Segreteria, deve:

- stilare l'elenco dei mediatori aggiornandolo periodicamente;
- comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori;
- tenere il registro, anche informatico, degli affari di mediazione;
- curare la conservazione del fascicolo per tre anni successivi alla chiusura del procedimento;
- esaminare le istanze di mediazione;
- determinare il valore dell'istanza di mediazione, anche per il tramite di un suo delegato, nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile, maggiore a quanto dichiarato nell'istanza o difforme da quanto emerso nel corso della procedura, o vi sia notevole differenza tra le parti sul valore della lite;
- autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione in luoghi diversi da quelli di cui all'art. 4;
- autorizzare il prelievo degli accordi in originale ai fini di esecuzione forzata;
- provvedere alla designazione dei mediatori;
- vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto per legge o per Regolamento;
- coordinare l'attività dei mediatori inseriti negli elenchi dell'ODM;

- coordinare e controllare l'attività di segreteria;
- esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori, in via preliminare e sommaria, adottando in via d'urgenza e cautelare i provvedimenti opportuni a salvaguardia dell'attività dell'OdM;
- provvedere in via cautelare alla sospensione del mediatore in caso di sua violazione delle norme del Regolamento e dello Statuto;
- riferire al Consiglio Direttivo dei provvedimenti cautelari adottati in base ai punti precedenti per i successivi provvedimenti di sua competenza.

Il Responsabile risponde del proprio operato al COA, il quale può sollevarlo dall'incarico per gravi motivi, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 9- Il Consiglio Direttivo: composizione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri nominati dal COA, di cui almeno uno – o eventualmente anche tutti - Consigliere dell'Ordine, e gli eventuali restanti scelti tra gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Torino, con specifiche competenza e comprovata esperienza in materia di mediazione.

Il COA nomina il Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Al suo interno il Consiglio Direttivo dell'OdM elegge a maggioranza di voti il Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo dell'OdM restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del COA e, comunque, fino all'insediamento del nuovo COA.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca di un componente, il COA provvede tempestivamente alla nomina di un sostituto, che completi il mandato del componente precedente.

Il COA può prevedere di riconoscere un'indennità a favore dei membri del Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle loro funzioni.

Se mediatore presso altro Organismo, il componente del Consiglio Direttivo deve chiedere la sospensione volontaria dall'attività di mediatore per l'intera durata dell'incarico, pena la revoca e la nomina di un sostituto.

Art. 10- Funzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve:

- valutare le domande dei soggetti che si propongono quali mediatori, secondo i criteri di cui al Regolamento;
- provvedere all'eventuale revisione in aumento e/o riduzione dell'elenco dei mediatori con le modalità di cui al Regolamento;

- esaminare i provvedimenti cautelari assunti dal Responsabile e provvedere in merito alla sospensione dei mediatori e alla cancellazione dall'elenco dei mediatori nei casi previsti dal Regolamento;
- esaminare ogni eventuale questione sottoposta alla sua attenzione dal Responsabile e provvedere ai sensi di quanto previsto dalla normativa e dal Regolamento.

Art. 11- Convocazione del Consiglio Direttivo.

Su iniziativa del Responsabile, il Consiglio Direttivo viene convocato senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas".

Le riunioni del Consiglio sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Segretario o un suo delegato provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria del COA.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui una o più parti siano ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato, il Consiglio Direttivo delibera di corrispondere al mediatore un compenso in tutto o in parte per la quota di sua spettanza, in ragione e compatibilmente con il risultato di bilancio dell'anno di riferimento.

Art. 12- Funzioni del Segretario dell'Organismo.

Ove previsto, il Segretario esercita le funzioni a lui delegate e coadiuva il Responsabile nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13- La Segreteria Amministrativa.

La Segreteria Amministrativa è costituita dal personale dipendente messo a disposizione dell'OdM dal COA.

La segreteria Amministrativa cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione; tiene i fascicoli delle procedure di mediazione, con registro informatico, consentendo alle parti l'accesso agli atti del fascicolo nei limiti indicati nel Regolamento.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie, e sono tenuti all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010.

TITOLO III - DEI MEDIATORI

Art. 14- *L'Elenco dei Mediatori.*

Per svolgere le sue funzioni l'OdM si avvale di un elenco di almeno 7 mediatori composto esclusivamente da avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Torino, e da avvocati del Distretto a condizione di reciprocità, che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa anche deontologica vigente.

Il numero di mediatori dell'Organismo può essere rideterminato ogni anno, in relazione al concreto numero e tipo di mediazioni svolte nell'anno precedente, in modo da garantire una proporzionalità tra il numero di mediatori e il numero dei procedimenti; l'inserimento dell'elenco è subordinato al superamento di una pubblica selezione indetta dal COA, con prove valutative secondo gli standard qualitativi richiesti dall'Organismo.

Le istanze di iscrizione all'elenco dei mediatori devono essere presentate dal Consiglio Direttivo al COA per la ratifica.

Gli avvocati che chiedono l'iscrizione nel suddetto elenco devono altresì dichiarare la loro disponibilità a svolgere le funzioni di Mediatore per l'OdM ai sensi del D. Lgs. n.28/2010, in conformità alle previsioni del Regolamento dell'Organismo, e a sottoporsi a valutazione periodica finalizzata alla revisione delle competenze teorico-pratiche nella gestione delle procedure di mediazione, nonché indicare almeno due materie previste nell'elenco di cui all'art. 5 del D. Lgs 28/2010 nelle quali si ritengono maggiormente esperti.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

Art. 15- *Il Mediatore.*

Il Mediatore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal Regolamento dell'OdM.

Il Mediatore non può prestare il proprio servizio per più di 5 OdM.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'OdM di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Il mediatore deve essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Torino e deve aver assolto agli obblighi formativi.

Il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum con l'attestazione di eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione e provvede annualmente all'aggiornamento della propria scheda, depositando l'eventuale curriculum aggiornato, gli attestati

di frequenza relativi ai corsi di aggiornamento in mediazione, ai corsi di formazione in mediazione o negoziazione, alla partecipazione ad eventi/convegni in materia di mediazione.

Il mediatore deposita ogni due anni, o comunque quando richiesto dall'ODM, l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'elenco dei mediatori.

Art. 16- *Obblighi del Mediatore.*

Al mediatore è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti nel Regolamento e di mantenere i requisiti di onorabilità fissati dal D.M. n. 180/2010.

Art. 17- *Riservatezza del procedimento.*

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal Regolamento.

Il mediatore è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

Art. 18- *Norme di procedura – rinvio.*

Le norme per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori, l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità, le ipotesi di sospensione e cancellazione dall'elenco sono contenute nel Regolamento dell'OdM, approvato dal COA.

Le norme contenute nel Regolamento possono essere abrogate e modificate solamente dal COA.

TITOLO IV - DELLE ENTRATE E USCITE

Art. 19- *Dei mezzi dell'OdM.*

L'OdM, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del COA o società dallo stesso controllate; può avvalersi altresì dell'attività di tirocinanti o stagisti previa autorizzazione del COA.

E' tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 20- *Entrate e Uscite.*

Costituiscono entrate dell'OdM i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Costituiscono uscite dell'OdM i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori e del Responsabile, le eventuali indennità riconosciute ai membri del Consiglio Direttivo, e i costi direttamente connessi con la gestione e amministrazione dell'Organismo.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'OdM.

Articolo 21- *Obblighi assicurativi.*

L'Organismo è tenuto a stipulare apposita assicurazione per copertura non inferiore ad euro 500.000,00 per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione, che includa nel novero degli assicurati il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e il Responsabile, anche se non dipendenti dell'Organismo, limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata per l'Organismo con rinuncia alla rivalsa, e i mediatori sempre limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata per l'Organismo.

Art. 22- *Delle entrate.*

Le entrate dell'OdM sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del COA derivanti dalle attività dell'Organismo, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- a. "spese personale": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti o i soggetti che erogano servizi all'Ordine eventualmente assegnati all'OdM;
- b. "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'OdM;
- c. "spese postali e telefoniche": maggiori spese postali e telefoniche derivante dall'attività dell'OdM;
- d. "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'OdM.

Art. 23- *Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.M.*

L'OdM è dotato di autonomia organizzativa e propria contabilità.

Il controllo sulla gestione contabile dell'OdM è affidata al COA che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

L'OdM, per il tramite del Consigliere Tesoriere del COA, è tenuto a depositare semestralmente presso il COA, il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il COA provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, sentito il Responsabile dell'ODM, alla sua eventuale approvazione.

Il bilancio preventivo annuale, per la parte relativa all'OdM, viene redatto dal Consigliere Tesoriere, sentito il Responsabile dell'ODM.

TITOLO V - NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 24- Entrata in vigore.

Il presente Statuto, in uno al Regolamento, viene trasmesso al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010.

Le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico entrano in vigore con l'iscrizione dell'OdM nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, cui sono stati trasmessi unitamente alla domanda di iscrizione.

Art. 25- Modifiche dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico.

Ogni modifica di Statuto, Regolamento e Codice Etico dell'OdM compete al COA, anche su proposta del Consiglio Direttivo; le modifiche dello Statuto e del Regolamento devono essere comunicate al Ministero della Giustizia.

Ogni modifica dello Stato e del Regolamento diventa efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

Art. 26- Norma di chiusura.

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Data, **12 DIC. 2022**

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

